

COLLEGIO DI BARI - DEC. N. 19359/2019 - PRES. DE CAROLIS - REL. POSITANO

Conto corrente bancario – crediti ereditari – legittimazione di un coerede alla richiesta di liquidazione del saldo – comunione legale e comunione *de residuo* tra coniugi (cod. civ., artt. 117, 191; cod. proc. civ., art. 784).

Posto che con il decesso i crediti del *de cuius* rientrano nella comunione ereditaria, la liquidazione del saldo di conto corrente intestato al defunto richiede il consenso di tutti i coeredi, compresa la quota oggetto di comunione *de residuo* spettante al coniuge superstite (*IMCS*).

FATTO

La ricorrente rappresenta di essere coniuge superstite ed erede di B.A., deceduto nel giugno 2017, con il quale aveva contratto matrimonio nel 1986, in regime di comunione legale dei beni. Il *de cuius* era intestatario di un conto corrente acceso presso l'intermediario convenuto, con un saldo attivo, alla data del 30/09/2017, di € 16.120,84, nonché di un deposito a custodia con un totale controvalore pari ad € 99.580,39 al 30/06/2017.

Afferma il proprio interesse ad avere la disponibilità della quota delle predette somme di sua esclusiva spettanza per effetto dello scioglimento della comunione legale per morte del coniuge, pari al 50% della somma portata dal sopra menzionato conto corrente bancario e al 50% del controvalore dei titoli innanzi elencati, oltre che della quota ex art. 581 cod. civ. spettante sul residuo 50% per la propria specifica qualità di coerede del medesimo B.A. Rappresenta che le richieste di liquidazione delle predette somme incontravano sempre il rifiuto dell'intermediario, il quale adduceva la necessità di avere atti a firma congiunta da parte di tutti gli eredi del *de cuius*. In riscontro al predetto rifiuto, la ricorrente rappresenta di aver richiesto allora la liquidazione delle sole somme di sua esclusiva titolarità (50% della somma portata dal sopra menzionato conto corrente bancario e 50% del controvalore dei titoli).

Osserva che il rifiuto dell'intermediario troverebbe, al più, giustificazione solo ed esclusivamente con riferimento alla liquidazione delle somme cadute in successione e non già rispetto alle somme che, in quanto sottratte alla successione ereditaria, rientrano nella titolarità esclusiva della richiedente; questa ha infatti, *iure proprio*, chiesto la liquidazione di quanto di propria esclusiva spettanza in forza dello scioglimento della comunione legale per morte del coniuge.

È pacifico, difatti, il principio per cui essere coniugati in regime di comunione legale dei beni significa che tutti gli acquisti compiuti dai coniugi, insieme o separatamente, durante il matrimonio, divengono di titolarità comune di entrambi, indipendentemente dalla provenienza del denaro impiegato per l'acquisto.

Richiama la Corte di Cassazione, la quale non ha mancato di ritenere che pure i crediti cadano in comunione e, dunque, anche il denaro giacente su un conto corrente, sicché il coniuge superstite, attesa la presunzione di parità delle quote, ha diritto proprio e non ereditario sulla metà dei frutti e dei proventi residui, anche nell'ipotesi che essi fossero stati esclusivi del coniuge defunto (cfr. Cass. Civ. sez. Trib. 10386/2009).

Anche l'ABF ha affrontato più volte la questione, affermando, a chiare lettere, che «il coniuge è contitolare in via immediata degli «acquisti», fra i quali rientrano anche i diritti di credito e, quindi, i titoli, mentre per gli accantonamenti dei crediti strettamente personali, quali le somme depositate in conto corrente, la contitolarità nasce in a seguito dello

scioglimento della comunione, trattandosi di comunione de residuo» (Coll. Roma, n. 2493 del 22 aprile 2014).

In altre parole, vigendo il regime di comunione legale, il fatto che i contratti di conto corrente o i depositi bancari siano intestati ad uno solo dei coniugi non fa venir meno il predetto regime sulle somme e sugli altri beni che di tali contratti costituiscono l'oggetto; lo scioglimento della comunione legale, invero, attribuisce al coniuge superstite una contitolarità propria sulla comunione e, attesa la presunzione di parità delle quote, un diritto proprio e non ereditario sulla metà dei frutti e dei proventi residui, pur se già esclusivi del coniuge defunto (cfr. ex multis Cass. Civ. Sez. trib. n.4393/2011).

Al momento della morte del coniuge si è sciolta sia la comunione legale sui titoli in deposito presso la banca, sia la comunione differita - o de residuo - sui saldi attivi dei depositi in conto corrente, ragion per cui l'attivo ereditario, su cui concorrono, oltre al coniuge superstite, anche gli altri coeredi (i.e. B.G. e B.V., figli del de cuius da precedente matrimonio), è costituito soltanto dal 50% delle più volte menzionate disponibilità bancarie. È ben evidente, dunque, che la banca non può continuare a trattenere presso di sé e contro la volontà della ricorrente somme che sono di esclusiva titolarità di quest'ultima. L'intermediario, costituitosi, conferma che il de cuius era intestatario unico di un conto corrente (saldo attivo di € 16.120,84) e di un deposito a custodia (contenente titoli aventi un controvalore economico di € 99.580,39). In punto di fatto, precisa che, a fronte delle richieste della ricorrente, provvedeva ad informare delle stesse gli altri coeredi.

Uno di questi comunicava la propria formale opposizione contro qualsivoglia forma di liquidazione dei beni presenti sui rapporti intestati al de cuius, se non con la partecipazione e l'accordo di tutti gli eredi.

Dichiara l'intermediario di aver provveduto a cristallizzare i rapporti del de cuius, in attesa di istruzioni congiunte e concordi tra tutte le pari coinvolte.

Ritiene il proprio comportamento ispirato a principi di massima prudenza e trasparenza, che le hanno impedito di dar corso alla liquidazione nelle forme chieste dal ricorrente, a fronte dell'insorgenza di contestazioni circa l'effettiva titolarità dei beni. Richiama in proposito taluni precedenti dell'Arbitro (Coll. Roma, n. 2087/16; n. 5399/16; Coll. Bologna, n. 15151/17). Richiama anche l'art. 14 del contratto di conto corrente e l'art. 11 del contratto di deposito a custodia e/o amministrazione di titoli e strumenti finanziari, che dispongono che la banca debba pretendere il concorso di tutti gli eventuali coeredi quando uno di essi abbia notificato la propria opposizione. In tale condizione di pendente conflittualità, d'altra parte, l'odierna convenuta non aveva modo, né titolo, per accertare la fondatezza della pretesa della controparte.

Tanto più che per dar corso a tali pretese sarebbe stato necessario accertare che la metà dei beni giacenti su tali rapporti fosse da considerarsi di esclusiva spettanza della ricorrente per effetto dello scioglimento della comunione legale, non potendosi certo escludere l'appartenenza per intero al de cuius, in presenza dei presupposti di legge (es. beni pervenuti per donazione o successione).

L'onere della prova, stante la perdurante conflittualità con gli altri eredi, incombeva sulla ricorrente.

(...)

DIRITTO

La ricorrente chiede la liquidazione del 50% delle attività bancarie giacenti su un conto corrente e su un deposito a custodia, di titolarità esclusiva del defunto marito.

Precisa che la richiesta non è formulata iure successionis, bensì iure proprio, costituendo la quota richiesta quanto di sua esclusiva spettanza a seguito dello scioglimento della comunione legale per decesso del coniuge (art. 117 e art. 191 c.c.).

Dalla documentazione agli atti del procedimento risulta che uno degli altri eredi del de cuius con nota del 10/01/2018 diretta all'intermediario, formulava una espressa

opposizione allo svincolo di ogni somma di spettanza del defunto in assenza del consenso di tutti gli aventi diritto, contestando l'affermazione, fatta propria dalla ricorrente, secondo cui tutte le attività presenti su conti de quibus possano considerarsi rientranti nella comunione legale e siano dunque spettanti, per il 50%, all'odierna ricorrente.

Ebbene, il Collegio ritiene che il ricorso vada dichiarato inammissibile quanto alla domanda di liquidazione del 50 % del controvalore dei titoli in deposito a custodia intestati al defunto marito, asseritamente di esclusiva spettanza della ricorrente, perché la decisione invocata involge la soluzione di questioni successorie che esulano dalla competenza dell'Arbitro e che inevitabilmente coinvolgerebbero gli altri coeredi non evocati nel presente procedimento.

Quanto alla domanda di rimborso del 50 % delle somme portate dal conto corrente intestato al defunto marito, il Collegio ritiene che la richiesta non possa essere accolta, sul rilievo che la sussistenza di una comunione (anche de residuo) tra coeredi sui diritti di credito a valere sul conto del de cuius, comporta l'impossibilità di procedere alla liquidazione in assenza di consenso di tutti gli aventi causa.

Questo Collegio ritiene infatti di dover aderire all'orientamento giurisprudenziale fatto proprio dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con pronuncia n. 24657 del 28/11/07, secondo il quale i crediti caduti in successione non si dividono automaticamente tra i coeredi in proporzione alle rispettive quote, come accade invece per i debiti, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, alla cui divisione può pervenirsi solo con il consenso di tutti gli aventi diritto o con la loro partecipazione al relativo giudizio (v. art. 784 c.p.c. per il quale "le domande di divisione ereditaria o di scioglimento di qualsiasi altra comunione debbono proporsi in confronto di tutti gli eredi o condomini e dei creditori oppositori se vi sono").

Tale principio, come si legge nella disposizione appena richiamata, vale per lo scioglimento di "qualsiasi altra comunione", oltre quella ereditaria; e, quindi, anche per lo scioglimento della comunione legale de residuo, cui è da ricondurre l'acquisto da parte del coniuge superstite, nel momento della morte dell'altro coniuge, del diritto sulla metà dei frutti e dei proventi "non consumati" già esclusivi del coniuge defunto, nelle ipotesi contemplate dall'art. 177, comma 1, lett. b) e c), c.c. (Cass. n. 19657 del 16/7/2008).

Deve pertanto ritenersi che anche l'accertamento di tale diritto debba essere chiesto dall'interessato (non separatamente, come è stato fatto nel presente procedimento, ma) nei confronti di tutti gli eredi, quali aventi causa del coniuge defunto (in termini cfr. Collegio Roma n. 2089/2011).

Non appare, quindi, censurabile la posizione assunta dall'intermediario, che in presenza dell'opposizione di uno dei coeredi, ha negato lo svincolo delle somme richieste in assenza di consenso da parte di tutti gli aventi diritto.

Il ricorso, pertanto, deve ritenersi in parte inammissibile ed in parte infondato per le ragioni sopra esposte.

P.Q.M.

Il Collegio dichiara il ricorso in parte inammissibile e in parte non lo accoglie, nei sensi di cui in motivazione.